

**Relazione istruttoria sulla proposta di
*Addendum al regolamento di fornitura del
servizio idrico integrato* da parte della
Conferenza territoriale n°6 al Consiglio
direttivo**

Autorità Idrica Toscana

1. Premessa

Il Consiglio direttivo ha approvato la Deliberazione n. 20 del 29/12/2021 contenente il nuovo Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato, unico per Acque s.p.a., Acquedotto del Fiora s.p.a., Asa s.p.a., Gaia s.p.a., Nuove Acque s.p.a. e Publiacqua s.p.a..

Con il nuovo Regolamento, dopo molti anni viene superata la frammentazione normativa preesistente e vengono conseguiti obiettivi di omogeneità, cui si aggiungono obiettivi di snellimento, semplificazione e chiarezza.

Dal 01/07/2022 è entrato in vigore del nuovo Regolamento e sono stati abrogati i vecchi Regolamenti dei Gestori.

L'art. 2 del Regolamento prevede che sia possibile approvare un addendum al medesimo: in tal modo eventuali specificità dei territori possono trovare una disciplina che affianca quanto stabilito dal Regolamento.

Gli uffici di AIT hanno richiesto ai gestori di proporre di addendum, dove ne ravvisassero la necessità, specificando inoltre che le proposte di addendum dovevano essere:

- conformi (o comunque compatibili) con il Regolamento;
- riconducibili a specificità territoriali del singolo Gestore oppure riguardanti argomenti non menzionati dal Regolamento.

L'addendum di Fiora è stato approvato con Deliberazione n. 18 del 14 dicembre 2022.

2. Analisi della proposta di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Con ns. prot. 9375 del 09/7/2026 Acquedotto del Fiora S.p.A. ha inviato la proposta di modifica dell'addendum ad esito di una serie di interlocuzioni con AIT.

La proposta riguarda i seguenti aspetti, per ciascuno di essi è specificato un sintetico commento, rimandando all'addendum medesimo per gli aspetti di dettaglio.

Art. 1 - Soggetto gestore e Art. 2 - Definizioni

- ✓ Le modifiche sono minime e puramente formali

Art. 3 - Aspetti contrattuali

- ✓ Requisiti dell'immobile: la nuova versione introduce l'obbligo esplicito che l'immobile per cui si richiede la fornitura debba essere "regolarmente accatastato".
- ✓ Scarichi autonomi: viene specificato che l'eventuale sistema autonomo di smaltimento dei reflui deve essere "regolarmente autorizzato secondo le relative disposizioni normative".

Art. 4 - Specifiche gestionali su preventivi, allacciamenti e attivazioni

- ✓ L'obbligo di richiedere preventivamente il "parere idroesigente" al Gestore viene temperato dall'aggiunta della clausola "salvo diversa indicazione del Gestore stesso".

Art. 5 - Disposizioni sulle sotto-tipologie tariffarie Questo articolo ha subito una revisione sostanziale ed espansione:

Autorità Idrica Toscana

- ✓ Vengono definite nel dettaglio le quattro sotto-tipologie per gli usi Artigianale/Commerciale e Industriale (piccoli e grandi quantitativi).
- ✓ Viene chiarito che l'utente deve dichiarare la propria fascia dimensionale alla stipula del contratto; in mancanza, il Gestore applicherà d'ufficio la tariffa basata sul consumo medio annuo del territorio, fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere gratuitamente il cambio di classe in un momento successivo.
- ✓ Usi Antincendio e Idranti: la nuova proposta disciplina separatamente le "Bocche antincendio intestate ai Vigili del Fuoco" (con riduzione tariffaria del 95%) e le "Bocche antincendio private" (soggette a tariffa Altri Usi).
- ✓ Inoltre, per beneficiare della riduzione del 95% sui prelievi da idranti su suolo pubblico in caso di emergenza, viene ora richiesta esplicitamente una celere comunicazione via PEC da parte del Comune.

Art. 9 - Idranti su suolo pubblico

- ✓ All'Art. 9, la nuova versione inserisce esplicitamente anche per gli idranti pubblici la penale di 300 mc a tariffa "Altri usi" in caso di prelievo improprio (ossia per motivi diversi dallo spegnimento incendi), allineando così la sanzione a quella delle bocche antincendio private.

Art. 8 - Fontanelle e bagni pubblici

- ✓ Viene specificato che l'obbligo di installare il misuratore a carico delle Amministrazioni Comunali è valido per tutte le tipologie di utenze, "comprese quelle già attive".

Art. 10 - Fatturazione utenze raggruppate non residenti/domestiche

- ✓ Il titolo e il testo vengono aggiornati includendo le utenze "non domestiche" e correggendo "domestico residenziale" con "domestico residente".

Art. 11 - Criteri di fatturazione delle utenze condominiali

- ✓ Viene introdotta una nuova facoltà per il Gestore: se accerta che due o più contatori contrattualizzati come utenze dirette si trovano in realtà in area privata e su rete privata, può legarli a un misuratore generale di controllo per ripartire tra loro le eventuali dispersioni di consumo.

Art. 13 - Specifiche gestionali sul misuratore

- ✓ Si chiarisce che il vano di alloggiamento del contatore (nicchia o pozzetto) è "realizzato dall'utente e di sua esclusiva proprietà".
- ✓ Gli obblighi di protezione dello strumento a carico dell'utente vengono estesi: oltre al gelo, deve proteggerlo "da qualsivoglia altro evento atmosferico".

Art. 15 - Singolarizzazione delle utenze condominiali Anche questo articolo è stato completamente riscritto:

- ✓ Viene eliminato il lungo e dettagliato elenco dei vari "CASI" tecnici (Caso A, Caso B1, Caso B2, coi relativi requisiti di ammissibilità) presenti nel vecchio Addendum.
- ✓ La nuova procedura rimanda a un documento separato, il "Regolamento delle Singolarizzazioni".

Autorità Idrica Toscana

- ✓ Si stabilisce un iter più lineare: a seguito della richiesta dell'Amministratore, il Gestore fa un sopralluogo per valutare la fattibilità tecnica, indica gli adeguamenti privati da eseguire a spese del Condominio e, in caso di esito tecnico negativo, ne dà formale comunicazione.

Art. 17 - Specifiche sugli impianti interni

- ✓ Viene precisato che le eventuali conseguenze derivanti da interventi non autorizzati sulla rete saranno "di natura civile e penale".
- ✓ Componenti obbligatorie: vengono esplicitate le apparecchiature da installare obbligatoriamente a valle del misuratore, tra cui una valvola unidirezionale multifunzione (con rubinetto di arresto, campionamento e valvola di ritegno) e un sistema di disconnessione o serbatoio di accumulo per separare l'impianto interno dalla rete.
- ✓ Viene aggiunta la possibilità per il Gestore di posizionare un contatore generale di controllo al limite della proprietà pubblica per i condomini con particolari complessità tecnico-gestionali.

Art. 18 - Specifiche sugli allacciamenti alla fognatura

- ✓ Per i nuovi pozzetti sifonati scompare il riferimento alla possibilità di usare un "sifone monoblocco a due tappi"; la realizzazione dovrà ora seguire unicamente le "specifiche tecniche fornite dal Gestore in fase di preventivazione".

Art. 19 - Allacciamento di nuove reti

- ✓ Il raggio d'azione dell'articolo viene ampliato: mentre prima parlava solo di "nuove reti fognarie", ora include l'"Allacciamento di nuove reti idriche e fognarie".

Art. 21 - Specifiche sulla disciplina degli scarichi

- ✓ In caso di sversamenti accidentali in fognatura, la comunicazione scritta al Gestore deve ora avvenire obbligatoriamente tramite "posta elettronica certificata alla pec istituzionale", eliminando la possibilità di usare una semplice e-mail.

Dai sopra citati argomenti si evince come le principali modifiche introdotte dalla proposta riguardino l'introduzione di un espresso rimando ad una disciplina regolamentare sulle singolarizzazioni, una razionalizzazione della struttura delle tipologie e sotto-tipologie tariffarie (in particolare per gli usi Artigianale/Commerciale) e una revisione della disciplina tariffaria delle bocche antincendio.

In particolare, in tema di singolarizzazione, viene introdotto un apposito documento allegato al presente addendum. Il "Regolamento delle singolarizzazioni" si sviluppa in n. 8 articoli e definisce le modalità tecniche, amministrative e contrattuali per l'attuazione della "singolarizzazione" delle utenze idriche condominiali. L'obiettivo è disciplinare il passaggio dalla gestione centralizzata (utenze indirette gestite dall'amministratore di condominio) alla stipula di contratti di fornitura diretti e individuali tra i singoli condomini e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Vengono disciplinate le condizioni di ammissibilità per l'accesso alla procedura di singolarizzazione, l'iter procedurale per garantire la massima efficacia tecnica e amministrativa dell'intervento, le soluzioni tecniche ammesse, con specifica indicazione delle casistiche previste, gli incentivi economici in attuazione delle direttive ARERA (deliberazione 639/2023/R/IDR) e nei limiti fissati

Autorità Idrica Toscana

dall'Autorità Idrica Toscana, nonché una opportuna demarcazione delle responsabilità e delle competenze tra gestore e singoli utenti rispetto alla corretta individuazione del punto di consegna.

Gli altri argomenti sono invece delle specificazioni rispetto a quanto previsto dal Regolamento di fornitura del servizio idrico, specificazioni che integrano con aspetti tecnici o amministrativi lo stesso.

3. Conclusioni

A seguito di successive interlocuzioni con l'azienda si è giunti al testo proposto in approvazione. L'addendum e i relativi allegati sono stati oggetto di analisi anche dell'Area Pianificazione e Controllo e del Servizio Articolazione e Agevolazioni Tariffarie per le parti di loro competenza.